



Comune di Rezzato
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14/03/2022

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, disciplina le modalità di affidamento in gestione e utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale (d'ora in poi: "impianti sportivi"), ai sensi dei d.lgs n. 36, 38 e 39 del 2021, della legge Regione Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27, del Codice del Terzo Settore, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 2 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori quale strumento diffuso di accrescimento della socializzazione, qualità della vita, educazione dell'individuo, elemento fondamentale per la salute, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

2. L'Amministrazione comunale favorisce l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, età, orientamento sessuale o condizione sociale.

3. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Tale gestione si considera di rilevante interesse pubblico, rispetto alle seguenti finalità:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi;
- b) valorizzare le forme associative sportive operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi, con la collaborazione delle società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- d) favorire la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani e ai portatori di disabilità.

Art. 3 – Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi, così definiti all'art. 2 comma 1 d) del d.lgs 38/2021, da assoggettare all'uso, in oggetto al presente regolamento, sono i seguenti:

- 1 - Stadio e pista di atletica, via Milano
- 2 - Impianto natatorio, via Milano
- 3 - Campo da calcio, via Alcide De Gasperi/via Arturo Toscanini
- 4 - Campo da calcio, via Papa Giovanni XXIII

5 - Palazzetto dello sport, via Papa Giovanni XXIII

6 - Palestra Scuola "Pietro Goini", via Alcide De Gasperi

7 - Palestra Scuola "Caduti di Piazza Loggia", via Caduti di Piazza Loggia

8 - Palestra Scuola "Giacomo Perlasca", via Leonardo da Vinci.

L'elenco di cui sopra si intende aggiornato al 01.03.2022. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi che eventualmente saranno assoggettati in futuro.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere le attività sportive, può concedere in gestione o in uso gli impianti sportivi, in via preferenziale, ai seguenti soggetti (di seguito: "società sportive"):

- a) società sportive, associazioni sportive, enti di promozione sportiva affiliate alle Federazioni e al CONI;
- b) società sportive, associazioni sportive, affiliate ad Enti di promozione sportiva formalmente riconosciuti dal CONI.

Per la definizione di "Associazione o Società sportiva Dilettantistica", "CONI", si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs 38/2021.

TITOLO II FORME DI GESTIONE

Art. 5 – Gestione in affidamento o diretta

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 38/2021 e d.lgs. 50/2016 e s.m.i, gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

1. Mediante affidamento in gestione a soggetti terzi:

- a) per impianti sportivi con o senza rilevanza economica in via preferenziale a società sportive di cui all'art. 4 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- b) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
- c) con affidamento diretto a società sportive senza fini di lucro, previa presentazione di un progetto volto a rigenerare, riqualificare o ammodernare l'impianto sportivo, accolto dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità indicate all'art. 5 del d.lgs. 38/2021;

L'affidamento in gestione prevede che i soggetti individuati come gestori o concessionari si facciano carico della conduzione operativa degli impianti sportivi, secondo quanto stabilito nelle specifiche convenzioni e contratti, nel rispetto della normativa vigente.

Al gestore spettano gli introiti, o parte di essi, derivanti dall'affitto orario dell'impianto, oltre ad un eventuale corrispettivo stabilito dall'Amministrazione comunale qualora gli stessi non siano sufficienti a coprire i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi.

Per gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidatario oltre ad essere in possesso di adeguati requisiti di capacità economiche-finanziarie, tecniche e professionali, assume l'alea economico - finanziaria dell'iniziativa ed il relativo rischio operativo, ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Direttamente dall'Amministrazione comunale, in economia.

L'Amministrazione comunale, qualora non intenda affidare in gestione i propri impianti sportivi, in attuazione della normativa vigente, provvede direttamente all'affidamento di spazi e orari con concessioni annuali o temporanee tramite apposito bando pubblico.

TITOLO III

MODALITA' DI GESTIONE

Art. 6 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi

1. La società sportiva potrà utilizzare l'impianto sportivo per attività proprie comprese nell'autorizzazione rilasciata.
2. L'ingresso di pubblico è consentito solo negli impianti sportivi autorizzati nei limiti della capienza prevista.
3. La permanenza nelle palestre scolastiche comunali e nei locali annessi è consentita soltanto agli atleti impegnati nell'attività, tesserati alla società sportiva; il responsabile della società sportiva deve assicurare il divieto d'ingresso al pubblico, genitori ed altri accompagnatori.
4. L'attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nell'impianto sportivo.
5. E' vietato esercitare attività di tipo commerciale e pubblicitaria nell'impianto sportivo, se non consentito da apposito contratto di servizio.
6. E' fatto obbligo alle società sportive di liberare l'impianto sportivo e locali annessi (spogliatoi, bagni, corridoi, magazzino) entro l'orario assegnato, in modo da non interferire od intralciare l'attività di chi usufruisce dell'impianto nella fascia oraria successiva, nonché di permetterne la chiusura entro l'orario stabilito. Per "orario assegnato" si intende quello che decorre dall'entrata all'uscita dall'impianto sportivo, il quale comprende ogni attività, incluso l'uso degli spogliatoi e delle docce. Gli orari di utilizzo assegnati devono essere scrupolosamente rispettati. Il mancato rispetto dell'orario assegnato è oggetto di penali.
7. E' vietato sub concedere o essere sostituiti da altri nel godimento dell'impianto sportivo, se non preventivamente autorizzati.
8. Le società e i gestori s'impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:
 - a) nelle ore concesse di utilizzo dell'impianto deve essere sempre presente un responsabile abilitato all'uso del defibrillatore.
 - b) I minori devono essere sempre assistiti dai propri allenatori, dall'accesso allo spogliatoio fino all'uscita definitiva dall'impianto.
 - c) Gli istruttori devono far osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso.

- d) Gli impianti sportivi, con gli annessi servizi ed attrezzature in dotazione, devono essere usati con la massima cura. Ad attività ultimate gli stessi e gli annessi locali di pertinenza, vanno lasciati perfettamente sgombri ed in ordine.
- e) Non devono essere lasciati negli impianti sportivi attrezzi, indumenti, oggetti o altro, per i quali, in caso di sottrazione, l'Amministrazione comunale non risponderà comunque dei danni sofferti dal proprietario.
- f) La società sportiva si impegna a non installare attrezzi fissi o strutture di altro genere se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.
- g) E' severamente vietato:
- fumare e mangiare all'interno degli impianti sportivi;
 - introdurre animali all'interno degli impianti sportivi e all'esterno nelle aree verdi di pertinenza dell'impianto, eccezione fatta per i cani guida a servizio dei non vedenti.
- h) E' fatto obbligo per le società sportive o gestori, garantire il mantenimento di condizioni d'igiene dell'impianto sportivo, applicando i protocolli sanitari vigenti.
- i) Gli atleti devono assolutamente cambiare le scarpe negli spogliatoi prima di accedere all'impianto. Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma, o altro materiale espressamente prescritto per ogni singola disciplina, per tutti coloro che entrano nell'impianto.
- j) E' fatto divieto di esercitare pratiche sportive che, per le loro caratteristiche, possano arrecare danni alle attrezzature e all'immobile.
- k) E' fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza dell'impianto, manomettere interruttori, prese o altre attrezzature presenti, modificare od ostacolare i percorsi di accesso e le uscite di emergenza.
- l) Nel caso in cui le società sportive o i gestori diffondano musica nell'impianto, sono tenute a regolarizzare a proprie spese i rapporti con la S.I.A.E..

Art. 7 - Responsabilità

La società sportiva e i singoli utenti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o cose durante o in conseguenza dell'uso concesso; a loro carico sarà posto il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

Art. 8 – Assicurazioni

1. Condizione fondamentale per l'utilizzo dell'impianto sportivo è la completa copertura assicurativa per tutti coloro che lo usano siano essi: atleti, allenatori, istruttori.

L'Amministrazione comunale non risponde dei danni causati agli atleti, agli impianti e alle attrezzature.

A tale scopo la società sportiva è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa e provvedere affinché i propri responsabili controllino il comportamento tenuto dai singoli atleti durante la loro permanenza nell'impianto sportivo.

2. Le società sportive devono garantire, producendo copia delle polizze, che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni, non siano affetti da malattie infettive e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva.

3. Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa RC per danni a cose e a terzi derivanti dalla attività esercitata, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, oltre a considerare il Comune di Rezzato terzo rispetto alla Società sportiva, secondo le modalità deliberate dalla Giunta comunale.

Art. 9 - Norme di sicurezza e di primo soccorso

1. Le società sportive e i gestori che utilizzano gli impianti sportivi rispettano tutte le norme antincendio e di primo soccorso, utilizzando proprio personale e attrezzature in dotazione agli impianti stessi ed eventualmente integrate con le proprie. Il personale delle società sportive deve essere aggiornato e in grado di intervenire secondo le procedure previste dalle norme di sicurezza, allertando i mezzi di soccorso.

2. La società sportiva accerta che gli atleti siano forniti di idonea certificazione alla pratica sportiva come da normativa vigente e inoltre garantisce la presenza, durante l'utilizzo dell'impianto, di una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e in possesso di eventuali ulteriori abilitazioni necessarie secondo le normative vigenti.

3. Il gestore, o se di competenza la società sportiva, per lo svolgimento di manifestazioni, gare, eventi sportivi, adotta tutte le misure di sicurezza per la preventiva mitigazione dei rischi, nel rispetto delle norme e dei protocolli sanitari e di pubblica sicurezza e assicura un adeguato servizio di pronto soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 38/2021, le palestre scolastiche comunali (d'ora in poi "palestre"), compatibilmente con le esigenze dell'attività scolastiche, ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, sono poste a disposizione delle società sportive aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 10 - Adempimenti dell'Amministrazione comunale

1. L'assegnazione degli spazi e orari delle palestre in orario extrascolastico avviene mediante procedura di assegnazione preceduta con bando pubblico emanato dall'ufficio comunale competente.

2. L'Ufficio competente comunica il calendario di utilizzo palestre al gestore, nel caso di affidamento del servizio, e all'Istituto comprensivo di Rezzato.

Art. 11 – Affidamento in gestione delle palestre scolastiche comunali

1. L'Amministrazione comunale al fine di favorire e promuovere l'uso delle palestre da parte delle associazioni e società sportive, stabilisce con gli articoli seguenti le modalità di gestione e utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive di proprietà comunale, in orario extra scolastico ed extracurriculare.

2. L'Amministrazione comunale può affidare, previa selezione con evidenza pubblica, ai soggetti gestori di cui all'art.4, la gestione delle palestre in orari extrascolastici.

3. L'affidamento in gestione è regolato da apposite convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie, sanificazioni, manutenzioni e custodia delle palestre.

4. Il gestore a cui è affidata la conduzione della palestra in orari extrascolastici si sostituisce all'Amministrazione comunale nelle attività gestionali del presente Titolo IV, secondo le modalità specificate in convenzione, ad eccezione della gestione del bando pubblico per l'assegnazione delle stesse.

5. I rapporti tra il gestore e le società sportive utilizzatrici delle palestre rimangono di natura privatistica.

Con l'affidamento dovrà essere garantita la massima fruibilità possibile delle palestre da parte dei cittadini residenti a Rezzato.

Al gestore spetta una quota degli introiti dell'affitto di spazi/ora nella misura stabilita dalla apposita convenzione.

Il gestore coordina i cambi di orario richiesti dalle associazioni sportive, nel rispetto del presente regolamento.

6. Modalità di affidamento e convenzione.

La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

a) durata dell'affidamento;

b) indicazione delle discipline principali praticabili nelle palestre;

c) orari di apertura, modalità di assegnazione e di utilizzo secondo i criteri stabiliti dai successivi articoli del presente regolamento;

d) oneri a carico del gestore, a titolo non esaustivo:

custodia, controllo del corretto utilizzo dell'impianto, gestione orari, pulizie, igienizzazione e sanificazione, polizze assicurative, cauzioni, gestione e modifiche al calendario di utilizzo, corretta applicazione del presente regolamento e della normativa vigente;

e) oneri a carico dell'Amministrazione comunale, a titolo non esaustivo:

procedimento amministrativo per l'assegnazione degli spazi, orari e definizione del calendario iniziale di utilizzo, manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze energetiche e acqua, definizione delle tariffe massime di utilizzo, predisposizione della convenzione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva delle giornate di accesso gratuito agli impianti sportivi, previa comunicazione, con congruo anticipo, al gestore.

Art. 12 – Gestione in economia delle palestre

1. L'Amministrazione comunale può gestire in economia le palestre di cui ha proprietà e godimento, per utilizzi che siano compatibili con la destinazione d'uso e le caratteristiche del bene richiesto, tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli istituti scolastici.

2. L'ufficio comunale competente procede alla pubblicazione di un bando per l'assegnazione delle palestre rivolto alle società di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. Le società possono partecipare al bando inviando la richiesta di assegnazione d'uso delle palestre, corredata da ogni documento richiesto e protocollata entro e non oltre la data di scadenza del bando, al Protocollo Generale del Comune. Le domande pervenute oltre il termine del bando potranno eventualmente essere prese in esame, dopo le assegnazioni, limitatamente alla residua disponibilità di spazi/ora.

4. Presentazione delle domande.

La presentazione della domanda non comporta necessariamente il suo accoglimento. La non ammissibilità della richiesta dovrà essere motivata e comunicata dall'ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La domanda, firmata dal legale rappresentante della società, dovrà essere corredata da:

- a) i dati della società e la ragione sociale;
- b) lo statuto in vigore registrato e attribuzione del codice fiscale, se non già depositati presso l'ufficio competente;
- c) la documentazione attestante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, con l'espressa indicazione degli anni di affiliazione;
- d) la scheda programmatica delle attività;
- e) l'indicazione dei giorni e delle ore della settimana e della palestra in cui si vorrebbe svolgere l'attività;
- f) l'ultimo bilancio approvato e indicazione delle tariffe praticate ai tesserati frequentanti la palestra;
- g) la dichiarazione di responsabilità in merito al corretto uso degli immobili e delle attrezzature comunali;
- h) l'assunzione d'impegno affinché sia sempre presente un responsabile/referente della sicurezza della società durante lo svolgimento delle attività, comunicandone nome, cognome e recapito telefonico;
- i) la copia dell'attestato di abilitazione all'uso del defibrillatore e di eventuali altri attestati che eventualmente saranno resi obbligatori dalla normativa vigente;
- j) l'impegno a restituire la palestra e locali annessi nelle stesse condizioni d'igiene ed agibilità in cui sono stati consegnati;
- k) l'impegno a garantire le polizze assicurative e versare la cauzione in caso di assegnazione di spazi/ora;
- l) elenco dei tesserati, con nominativo e data di nascita, che hanno partecipato all'attività svolta in palestra, nell'anno sportivo precedente, suddiviso tra residenti e non residenti, numero di eventuali squadre partecipanti ai vari campionati;

m) la garanzia di continuità dell'attività sportiva per l'intera durata di utilizzo delle palestre con la presenza media di almeno n. 8 (otto) atleti tesserati alla società;

n) la compilazione di tutte le informazioni necessarie all'assegnazione dei punteggi come richieste nel bando;

o) l'accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

5. Gli orari assegnati potranno essere utilizzati solo per la pratica sportiva in cui si identifica la società richiedente.

6. Alle domande incomplete verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione della documentazione, trascorso il quale la domanda gravemente incompleta non verrà presa in esame, mentre la domanda mancante di elementi per l'attribuzione di punteggi non vedrà l'attribuzione degli stessi.

7. Qualora la società fornisca dati o informazioni non corrette sarà oggetto di penali secondo le modalità indicate nell'art. 21 del presente regolamento. Dichiarazioni mendaci comporteranno la denuncia alle autorità competenti.

Art. 13 - Modalità di assegnazione

1. Le palestre potranno essere concesse in orari extrascolastici, di norma dal lunedì al venerdì, in relazione al calendario scolastico.

2. L'assegnazione d'uso delle palestre viene rilasciata dall'ufficio competente.

3. L'assegnazione è di durata annuale o biennale non superiore al periodo da settembre a giugno. Utilizzi in periodi residui, in via eccezionale, potranno avvenire solo se debitamente autorizzati.

4. Le società, per poter inoltrare richiesta e ottenere gli spazi stagionali, dovranno essere in regola con i pagamenti e non avere in atto contenziosi di qualsiasi genere con l'Amministrazione comunale.

5. Non sarà consentita l'assegnazione degli spazi stagionali per richieste di utilizzi non pertinenti e compatibili con le attività sportive praticabili nella palestra.

6. E' demandata alla Giunta comunale la facoltà di:

- verificare la congruità delle tariffe praticate dalle società ai tesserati per l'attività che si svolge in palestra;
- stabilire il numero massimo di ore assegnabili alle società per l'attività da svolgere in palestra, anche in relazione alla media di utilizzo degli anni precedenti.

7. L'Ufficio competente assegna l'utilizzo delle palestre in base alla graduatoria derivante dalla somma dei punteggi ottenuti dalle società, in applicazione dei criteri e valori stabiliti con delibera della Giunta comunale.

8. In caso di parità di punteggio si darà precedenza alla società sportiva con sede legale a Rezzato, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. La precedenza nella richiesta è stabilita dalla graduatoria finale per ogni singola palestra.

10. Terminata la prima assegnazione, nel caso siano ancora disponibili spazi/ora, le società, scorrendo lo stesso ordine di graduatoria, potranno richiedere ulteriori ore, come stabilito dalla Giunta comunale.

11. Nell'assegnazione delle ore si cercherà di adottare una soluzione ad incastro senza lasciare spazi liberi. E' facoltà dell'Ufficio competente modificare i calendari settimanali delle assegnazioni al fine di ottimizzare

gli stessi, nell'interesse delle finalità generali del servizio, delle richieste pervenute e delle necessità organizzative.

12. L'autorizzazione decade per le società che a distanza di 15 giorni dalla data comunicata per l'inizio della loro attività non abbiano ancora utilizzato la palestra, salvo motivazioni valide e urgenti comunicate tempestivamente all'Ufficio competente. Il suddetto Ufficio vaglierà le motivazioni e, se ritenute valide, potrà concedere una proroga massima di ulteriori 15 giorni dall'inizio dell'attività sportiva, in caso contrario procederà alla revoca dell'assegnazione.

Art. 14 - Criteri di assegnazione

1. I criteri specifici e i relativi punteggi sono stabiliti con delibera di Giunta comunale in attuazione del presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e dell'intervallo di punteggi attribuibili fino al raggiungimento di 100 punti.

A) Società sportive con sede legale a Rezzato, iscritte al Registro comunale delle associazioni. Numero di anni dalla fondazione.

B) Attività della società sportiva:

- società sportive con Sede legale a Rezzato, iscritte al Registro comunale delle associazioni, che da più tempo svolgono l'attività sportiva costante e prevalente a Rezzato.
- società sportive che non hanno sede legale a Rezzato ma che effettuano attività a Rezzato.

C) Iscritti frequentanti residenti: al fine di incentivare l'utilizzo della palestra da parte dei cittadini rezzatesi, con particolare riguardo allo sport giovanile.

D) Stagionalità: favorire le società che assicurano maggiore continuità di utilizzo della palestra.

E) Numero atleti frequentanti la palestra: favorire le società sportive che garantiscono un maggior numero di tesserati, avendo come riferimento l'attività svolta nell'anno sportivo precedente. Alle società di nuova iscrizione non verrà attribuito alcun punteggio.

F) Atleti diversamente abili: sono valorizzate le società sportive che organizzano corsi rivolti specificatamente e prioritariamente ad atleti diversamente abili, o che hanno tra i tesserati frequentatori della palestra, persone con disabilità accertata.

Art. 15 - Tariffe d'uso

1. L'uso della palestra, fatta eccezione per l'utilizzo scolastico, comporta a carico della società sportiva l'obbligo del pagamento all'Amministrazione comunale, o al gestore, della tariffa oraria.

2. Le tariffe e le modalità di pagamento sono stabilite con delibera di Giunta comunale.

3. Le tariffe dovranno essere corrisposte su emissione di un ordine di pagamento e/o fattura e computate sulla base del monte ore concesso.

4. Qualora la società sportiva non provveda al pagamento entro il termine previsto, l'ufficio competente, emetterà il sollecito di pagamento indicando tempi e modalità. In caso di esito negativo, l'Amministrazione

comunale incasserà il deposito cauzionale e, se non sufficiente, procederà con il recupero del credito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, oltre a revocare l'assegnazione della palestra.

5. In caso di revoca dell'uso per il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, le società sportive non potranno vantare alcun indennizzo di sorta e/o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 16 - Cauzioni

1. E' condizione inderogabile per l'uso delle palestre il versamento di un adeguato deposito cauzionale definito con delibera di Giunta comunale per:

- a) copertura di eventuali danni arrecati all'impianto;
- b) mancato utilizzo d'impianto concesso e successivamente disdettato, anche parzialmente;
- c) mancato versamento dei corrispettivi previsti.

2. Per qualsiasi danno arrecato alle strutture ed alle attrezzature degli impianti sportivi durante l'attività concessa, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato è a carico della società sportiva che dovrà effettuare l'intervento, se non considerato urgente, entro il termine di 30 giorni dalla verifica del danno. L'intervento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale competente che valuterà, in relazione alla tipologia del danno, l'eventuale necessità di un intervento diretto a propria cura, addebitando la spesa alla società sportiva, attingendo in seconda istanza, all'incameramento della cauzione, salvo la richiesta di risarcimento per ulteriori danni.

3. Le società sportive potranno iniziare l'attività in palestra solo dopo aver consegnato all'ufficio competente la ricevuta di versamento del deposito cauzionale.

4. La cauzione deve sempre essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di escussione.

5. La restituzione del deposito cauzionale può avvenire al termine dell'effettivo utilizzo della palestra su richiesta scritta del Legale rappresentante della società sportiva, previa verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, del regolare pagamento delle tariffe orarie, corretto utilizzo delle strutture e attrezzature e rispetto del presente regolamento.

Art. 17 - Autorizzazioni temporanee

1. Le richieste straordinarie di utilizzo delle palestre, da parte delle società, in orario extrascolastico, devono pervenire, anche mediante piattaforma telematica, al Protocollo Generale dell'Amministrazione comunale, indirizzate all'ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. L'eventuale autorizzazione sarà vagliata dall'ufficio competente o dal gestore e informato l'Istituto comprensivo, in relazione al presente regolamento, alla verifica della disponibilità della palestra e all'importanza dell'iniziativa e nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento.

Art. 18 – Rinunce

Tutte le ore assegnate dall'ufficio competente dovranno essere attentamente verificate dalle società sportive interessate. La successiva conferma ufficiale delle ore assegnate dovrà essere sottoscritta per

accettazione dal Legale rappresentante della società sportiva entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le società devono attenersi scrupolosamente al piano orario assegnato.

Alle società sportive che rinuncino alle ore già assegnate potrà essere addebitato un costo calcolato in percentuale sulla tariffa oraria secondo quanto stabilito con delibera di Giunta comunale a partire dalla data di protocollo della comunicazione di rinuncia fino al termine della medesima.

Art. 19 - Variazioni

1. Le società sportive, nel corso della stagione, possono chiedere, previa comunicazione con PEC con preavviso di almeno 7 giorni solari, al gestore, o all'ufficio competente nel caso di gestione diretta:

- a) la riduzione temporanea di utilizzo per un periodo non inferiore a 15 giorni al fine di permettere al gestore o all'ufficio competente di assumere i relativi provvedimenti.
- b) l'integrazione di ore, se ancora disponibili, ulteriori rispetto alla concessione iniziale;
- c) la richiesta di un cambio ore con altre società sportive per la medesima palestra, previo presentazione di accordo scritto tra le società.

Art. 20 - Apertura delle palestre, segnalazione danni e referente

1. Le palestre sono concesse in orario extrascolastico e devono essere chiuse entro e non oltre le ore 23.30. Nelle giornate di sabato e domenica le palestre non verranno concesse, se non per motivi assolutamente eccezionali e straordinari, motivati e non continuativi.

2. Le palestre rimangono chiuse nei periodi di sospensione delle attività didattiche (feste civili, religiose).

3. Le società sportive potranno utilizzare le attrezzature disponibili nelle palestre, previa igienizzazione delle stesse. Le chiavi di accesso alla palestra sono in possesso del gestore o della persona incaricata dall'Amministrazione comunale. Ogni società, nella persona del legale rappresentante, è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale, dei danni provocati alle strutture ed alle attrezzature durante le ore di utilizzo della palestra.

4. Eventuali problemi o anomalie vanno prontamente segnalate, dalla società sportiva o dal gestore, prima dell'inizio dell'attività, agli uffici comunali competenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Regime delle penalità

L'inosservanza del presente regolamento costituisce motivo di richiamo, sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo, salvo la richiesta di risarcimento per ulteriore danno avanzata dall'Amministrazione comunale. L'ufficio competente, una volta accertate le violazioni del regolamento, comunicherà alla società sportiva inadempiente: il richiamo, la censura, la penalità, la sospensione temporanea dell'autorizzazione o la revoca definitiva dell'autorizzazione.

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze delle società sportive e dei loro atleti nell'utilizzo degli impianti sportivi e locali annessi, rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento, l'ufficio competente, di cui al precedente articolo, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati con pec entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza.
2. La società sportiva potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla contestazione.
3. L'ufficio competente, a suo insindacabile giudizio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, comunicherà alla società sportiva l'esito finale della sua valutazione:
 - a. positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti congrui e sufficienti;
 - b. negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso l'ufficio competente comunicherà l'ammontare della penale, compresa tra euro 50,00 e euro 300,00, secondo la gravità. In caso di mancato pagamento si procede con la rivalsa sulla cauzione.
4. La società sportiva è sempre e comunque tenuta ad attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.
5. Anche a seguito dell'applicazione di penalità, l'Amministrazione comunale mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni e il diritto di procedere alla sospensione, decadenza o revoca come da successivo articolo del presente regolamento.
6. Subiranno una penalizzazione del punteggio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale, le società che nell'anno sportivo precedente hanno:
 - a) rinunciato ad oltre il 60% degli spazi assegnati, salvo rinuncia non imputabile alla società;
 - b) dichiarato un numero di atleti superiore a quello che effettivamente ha frequentato la palestra.

Art. 22 - Sospensione e revoca delle assegnazioni

1. L'Amministrazione comunale può sospendere le assegnazioni degli impianti sportivi secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni/contratti e in caso di necessità per:
 - a) lo svolgimento di attività di particolare importanza promosse dall'Amministrazione stessa;
 - b) improrogabili interventi di manutenzione;
 - c) condizioni climatiche particolarmente avverse che rendano gli impianti sportivi inagibili;
 - d) causa di forza maggiore o eventi imprevedibili;
 - e) pulizie o sanificazioni straordinarie.Le società sportive non potranno avanzare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. In tali casi le stesse non saranno tenute a corrispondere la tariffa oraria.
2. L'Ufficio competente, previa acquisizione della relazione del gestore in caso di affidamento del servizio, dichiara la revoca dalle assegnazioni in uso dell'impianto sportivo secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni/contratti e quando la società sportiva:
 - a) risulti morosa nel pagamento delle tariffe o della cauzione o del suo reintegro;

- b) abbia violato le norme e le finalità del presente regolamento;
- c) abbia violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbia arrecato danni alle strutture e attrezzature, senza provvedere tempestivamente al ripristino o al risarcimento.

La revoca sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate all'art. 21 del presente regolamento e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione. In caso di decadenza la società sportiva è obbligata a risarcire l'Amministrazione comunale delle inadempienze, morosità o danni causati e contestualmente l'Amministrazione comunale procederà alla escussione della cauzione.

3. E' fatto salvo il diritto, da parte dell'Istituto comprensivo di utilizzare la palestra per eventuali saltuarie necessità, preventivamente comunicate con congruo anticipo all'ufficio competente; in questo caso le società sportive saranno avvisate e avranno diritto al recupero o al non pagamento delle ore non utilizzate.

Art. 23 - Ripartizione delle competenze in ambito comunale e attività di controllo

1. Le competenze in materia di disciplina degli impianti sportivi sono disciplinate dalla legge.

A livello ricognitivo è delineata la seguente ripartizione:

- il Consiglio comunale ha competenza regolamentare, di programmazione e d'indirizzo per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi comunali;
- la Giunta comunale definisce, in base ai principi d'indirizzo deliberati dal Consiglio comunale, le disposizioni e modalità di esecuzione derivanti dalla applicazione del presente regolamento;
- gli uffici comunali adottano i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate dalla Giunta comunale.

2. Il controllo dell'uso corretto dell'impianto sportivo spetta al gestore; nella gestione diretta spetta all'ufficio comunale competente:

- ufficio tecnico per gli aspetti tecnici, sicurezza, edifici, impianti, manutenzioni e attrezzature;
- ufficio sport per gli aspetti amministrativi e sportivi.

Gli uffici competenti hanno facoltà di accedere ai locali in qualsiasi momento, redigere il verbale di controllo e adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 18/11/2015. Per quanto non contemplato in questo regolamento e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti comunali vigenti.